

LEGGE SUGLI ORGANISMI PUBBLICI DI CONTROLLO DEMOCRATICO

pubblicata da [Guido Grossi](#) il giorno venerdì 21 ottobre 2011 alle ore 10.14

Articolo 1. Finalità.

Una informazione trasparente, puntuale, completa e tempestiva è presupposto necessario per il corretto esercizio del controllo democratico da parte del popolo sovrano sugli atti e sui progetti di gestione della cosa pubblica posti in essere dai suoi rappresentanti, diretti ed indiretti.

Al tempo stesso, responsabilizza i cittadini di fronte alle problematiche complesse che la moderna società propone. Stimola la crescita del senso civico, il senso di appartenenza, la consapevolezza sulla quantità delle risorse disponibili, il rispetto dei beni comuni.

La concentrazione dei canali di informazione verso un apposito strumento che raccolga tutti i cittadini interessati, agevola la comprensione delle problematiche e delle soluzioni proposte o individuate. Favorisce il chiarimento immediato di eventuali dubbi interpretativi sulle disposizioni emanate. Rende possibile apportare contributi di pensiero o conoscenza per l'efficace applicazione e/o per il miglioramento della gestione stessa.

Articolo 2. Rappresentanti diretti ed indiretti del popolo

Rappresentanti del popolo sovrano, ai fini della presente legge, sono: i rappresentanti scelti direttamente dal popolo negli organi costituzionali elettivi; gli incaricati di funzioni di governo centrale o locale scelti dalle assemblee elettive. I responsabili degli enti pubblici nominati o incaricati.

Articolo 3. Organismi Pubblici di Controllo Democratico

La presente legge favorisce la costituzione di libere associazioni di cittadini con la finalità di:

- ricevere informazioni trasparenti e complete sull'operatività dei rappresentanti, diretti ed indiretti, del popolo;
- elaborare le informazioni anche mediante la richiesta di chiarimenti;
- diffondere l'informazione stessa.

Tali associazioni prendono il nome di Organismi Pubblici di Controllo Democratico (d'ora in avanti OPCD).

Pur avendo rilevanza pubblica, sono associazioni di diritto privato, a statuto democratico e senza fini di lucro.

In ogni comune o municipio non può esistere più di un OPCD. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi agli OPCD e di partecipare alle riunioni che sono sempre pubbliche.

Gli OPCD locali si associano verticalmente in organizzazioni territoriali corrispondenti alle articolazioni dello stato e degli enti locali, con criteri di rappresentanza elettiva.

L'OPCD centrale definisce gli standard per gli statuti degli organismi locali necessari a garantirne la democraticità.

Gli enti locali hanno il dovere di provvedere, entro tre mesi, ad assegnare una adeguata sede provvisoria agli OPCD che ne facciano richiesta, una definitiva entro due anni. Le sedi dovranno essere dotate di adeguato accesso ad internet.

La pubblica amministrazione finanzia lo sviluppo di appositi siti internet gestiti dagli OPCD per la diffusione delle informazioni.

Articolo 4. Attività degli OPCD

1) Informazioni dovute e sistematiche

Gli OPCD ricevono sistematicamente da parte delle pubbliche amministrazioni, che sono a tal fine obbligate, le informazioni relative a:

- le posizioni soggettive di conflitto di interesse, come definito dal successivo art. 6, in cui si trovino i rappresentanti, diretti ed indiretti;
- gli atti economicamente rilevanti posti in essere con i soggetti terzi interessati dal predetto conflitto di interesse, accompagnati dalla motivazione che ha determinato la scelta;
- il trattamento economico complessivo, e quindi completo di qualsiasi voce ricada sui bilanci pubblici, riservato ai rappresentanti, diretti ed indiretti;
- i costi di gestione degli organi costituzionali, complessivi e dettagliati;
- i principali atti deliberativi ed i relativi atti preparatori e progettuali che riguardano la gestione della cosa pubblica. In particolare: i bilanci preventivi e consuntivi; i contratti con i privati; le gare d'appalto e gli atti di assegnazione ai privati della gestione di servizi pubblici; i piani urbanistici; le nomine di incaricati negli enti pubblici; i concorsi per il pubblico impiego; gli atti di destinazione di beni pubblici.

2) Informazioni aggiuntive

Gli OPCD possono richiedere chiarimenti e approfondimenti sulle informazioni dovute e sistematiche ricevute e sulle relative motivazioni.

Possono inoltre chiedere informazioni su qualunque aspetto attinente la gestione della cosa pubblica.

Articolo 5. Forma della comunicazione

Le pubbliche amministrazioni individuano una funzione specifica responsabile delle comunicazioni di cui alla presente legge.

La comunicazione degli atti deliberativi o di progetto deve avvenire entro un giorno dalla formalizzazione. L'intera documentazione deve essere pubblicata su appositi siti internet di carattere interattivo e liberamente accessibili da tutti i cittadini, nonché mediante comunicazione telematica agli OPCD. Può essere richiesto, aggiuntivamente, l'invio cartaceo.

Le risposte ai quesiti posti dagli OPCD devono essere tempestive ed esaurienti. In funzione della complessità della materia devono comunque essere trasmesse entro 5, 10 o 30 giorni al massimo.

Art. 6 Conflitto di interesse

Le decisioni prese nello svolgimento della funzione pubblica possono attribuire benefici economici rilevanti ad aziende e ad altri soggetti economici.

Il conflitto di interesse si materializza quando un titolare della funzione pubblica o un suo familiare o un suo parente ricopre, nelle predette aziende o altri soggetti economici, la posizione di titolare, amministratore, comproprietario, oppure svolge a loro favore funzioni di consulenza professionale.

Art. 7 Sanzioni

La mancata, inesatta, falsa o intempestiva comunicazione delle informazioni dovute o richieste, costituisce reato, sanzionato con il pagamento di una somma pari ad un minimo di 10.000 ad un massimo di 500.000 euro a carico della persona individuata quale responsabile della comunicazione dall'organo obbligato. Il reiterarsi del reato comporta la decadenza dall'incarico, l'ineleggibilità e l'incompatibilità con incarichi pubblici per un minimo di 5 anni ad un massimo di 15 anni.

Un ripetuto atteggiamento di reticenza nel fornire informazioni trasparenti, puntuali, complete e tempestive, porta alla decadenza dell'organo obbligato.